II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1993

sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America

(94/4/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità il diritto alla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori è applicabile alle persone che hanno diritto alla tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE;

considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, a persone che non beneficiano della tutela a norma delle disposizioni precitate;

considerando che l'estensione della tutela dovrebbe, per quanto possibile, esser decisa per la Comunità nel suo insieme;

considerando che tale tutela è stata in precedenza estesa provvisoriamente ad alcuni paesi e territori, in applicazione della decisione 93/16/CEE (2) che scade il 31 dicembre 1993 per gli Stati Uniti d'America;

considerando che tale tutela è stata estesa alle società e altre persone giuridiche degli Stati Uniti, avendo la Commissione stabilito con decisione 93/217/CEE (3) che scade il 31 dicembre 1993 che gli Stati Uniti soddisfano la condizione di reciprocità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 93/16/CEE;

considerando che gli Stati Uniti hanno una legislazione adeguata e che ci si aspetta che continuino a tutelare le topografie di prodotti a semiconduttori in base alla loro normativa nazionale, offrendo tale tutela alle persone degli Stati membri della Comunità che beneficiano del diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE;

considerando che attualmente tutti gli Stati membri della Comunità hanno adottato provvedimenti legislativi nazionali che attuano la direttiva 87/54/CEE;

considerando che è opportuno continuare ad estendere la tutela a favore degli Stati Uniti al 1° luglio 1994 per dare modo di portare a termine la procedura per la concessione di una tutela reciproca illimitata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE come segue:

a) le persone fisiche, cittadini degli Stati Uniti d'America o residenti abituali nel territorio degli Stati Uniti sono trattate come i cittadini di uno Stato membro;

b) le società o altre persone giuridiche degli Stati Uniti d'America che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo negli Stati Uniti sono trattate come se avessero un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.
(2) GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 20.
(3) GU n. L 94 del 20. 4. 1993, pag. 30.

2. L'applicazione del paragrafo 1, lettera b) è subordinata alla condizione che le società o altre persone giuridiche di uno Stato membro che hanno diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE beneficino della tutela negli Stati Uniti.

3. La Commissione determina se gli Stati Uniti soddisfano le condizioni enunciate al paragrafo 2 e ne dà comunicazione agli Stati membri.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela a norma della presente decisione alle persone di cui all'articolo 1 sino al 1° luglio 1994.

Eventuali diritti esclusivi acquisiti in forza della decisione 90/511/CEE (1), della decisione 93/16/CEE o della presente decisione continuano a produrre i loro effetti per il periodo fissato dalla direttiva 87/54/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(1) GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 31.